



Comune di Alfonsine
(Provincia di Ravenna)

UFFICIO CASA ASSOCIATO



ACER


unione dei comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE · BAGNACAVALLO · BAGNARA DI ROMAGNA · CONSELICE · COTIGNOLA
FUSIGNANO · LUGO · MASSA LOMBARDA · SANT'AGATA SUL SANTERNO

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2009 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI O CHE SARANNO ULTIMATI NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA) NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

(Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e successive modificazioni e integrazioni)
(Determinazione n. 26 del 26/01/2009)

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2003 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo -, viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune sopraindicato, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la gestione degli alloggi E.R.P. e per i programmi di mobilità da definirsi ai sensi della L.R. 24/01.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno far domanda su apposito modulo predisposto dal Comune ed in distribuzione presso:

- **UFFICIO CASA ASSOCIATO** – P.zza Gramsci 1 – 48011 ALFONSINE (RA) Tel. 0544/866662;
(lunedì e giovedì dalle 11 alle 13.30)
- c/o A.C.E.R. (sede decentrata) L.go Relencini, 1 – 48022 LUGO (RA) Tel. 0545/38338 – 38509 - 38459;
(mercoledì e sabato dalle 8.00 alle 13.00)
- **U.R.P. COMUNE DI ALFONSINE** – P.zza Gramsci 1 – 48011 ALFONSINE (RA) Tel. 0544/866666;
- **Sedi sindacali, nei giorni di apertura al pubblico:**
 - **S.U.N.I.A.** - p.le Carducci, 6 – 48022 Lugo (RA)
 - **S.I.C.E.T – C/o CISL** Corso Matteotti, 121 – 48011 Alfonsine (RA)
 - **U.N.I.A.T – C/o UIL** Corso Matteotti, 9 – 48011 Alfonsine (RA)

Le domande presentate nell'ambito di bandi precedenti, non avranno più alcuna validità ai fini dell'inserimento nella graduatoria definitiva relativa al presente Bando di Concorso.

Il termine per la presentazione delle domande decorre **dal 16/02/2009** e scade il **30/03/2009** secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine di scadenza è fissato al **29/04/2009**.

Ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta all'Ufficio Casa Associato nelle sedi ed agli orari sopra riportati.

La domanda potrà essere recapitata con le seguenti modalità:

- consegnata a mano direttamente dal richiedente, mediante presentazione di un documento di identità valido ed apposizione della firma dinanzi al funzionario ricevente, oppure consegnata

da persona diversa dell'intestatario, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario stesso;

- o inviata tramite raccomandata RR, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario, tramite il servizio postale al Comune di Alfonsine – P.zza Gramsci n. 1 – 48011 Alfonsine (Ra).

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse dal concorso. Sono valide le domande inviate per posta con raccomandata RR, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

I requisiti per accedere all'E.R.P. di cui alle lettere A) B) C) D) E) sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 – art. 15 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12.02.2002, così come e integrata modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 395 del 30.07.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma sesto dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall'art. 27 della Legge 30.07.2002 n. 189 e vista la circolare del Ministero dell'Interno del 05.08.2006, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in **possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.**

B) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA.

E` richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica nel Comune di Alfonsine;
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Alfonsine.
Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel Comune di Alfonsine;
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) NON TITOLARITA` DI DIRITTI REALI.

C1) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune di Alfonsine, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, considerando la zona censuaria più bassa.

C2) Fatto salvo quanto previsto al punto C1, il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Alfonsine, considerando la zona censuaria più bassa.

Nei casi di cui alle lettere C1 e C2, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

D.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

D.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, nel modo seguente:

E.1) Valore I.S.E.

Non deve superare € 32.520,00

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di € 15.493,71;

E.2) Valore I.S.E.E.

Non deve superare € 16.260,00.

E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

E.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E 2.1). ed E 2.2) non sono tra loro cumulabili.

PRECISAZIONI

Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la **convivenza** abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e

materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata **almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.**

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione.

2. MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, sociali, economiche nonché aggiuntive comunali, dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione degli alloggi E.R.P.

CONDIZIONI SOGGETTIVE max. Punti 30

A1	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da ultrasessantenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A2	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASESSANTENNI anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	8
A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.	6
	PRESENZA DI HANDICAP	
A4	invalidità totale o non autosufficienza	10
A5	minore con handicap	8
A6	invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100%	6
A7	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (cumulabile con A1, A2, A4, A6) Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali.	5
A8	ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE	15
A9	SITUAZIONE DI FAMIGLIA per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
A10	GIOVANE COPPIA	10

Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

EMIGRANTI

- A11 Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

5

I punteggi delle condizioni soggettive A1, A2, A3, non sono cumulabili fra loro.

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1, A2, A8, subordinatamente a non coabitazione con altri.

I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.

CONDIZIONI SOCIALI max Punti 10

- B1 NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO
Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali.

10

CONDIZIONI OGGETTIVE max Punti 35

- C1 SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO
Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando. (non cumulabile con altre cond.oggettive ad eccezione di nucleo sostenuto dai Servizi sociali attestato con relazione del Dirigente dei Servizi sociali).

35

- C2 RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DEL BANDO O ALLOGGIO DI SERVIZIO.

20

Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità ad eccezione dei nuclei sostenuti dai Servizi sociali. Tale particolare situazione dovrà essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi sociali. Non cumulabile con altre condizioni oggettive.

- C3 SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DAL COMUNE O ALTRI ORGANISMI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA, PREVIO ACCORDO CON IL COMUNE.

35

Non cumulabili con le altre condizioni oggettive.

La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero; anche in tale ultima situazione è necessario l'accordo e la definizione con il Comune.

C4	ALLOGGIO ANTIGIENICO (o privo di servizi igienici) documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C1, C2, C3.	10			
C5	SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).	35			
C6	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.	20			
C7	ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:				
	mq alloggio	punti2	punti 6	punti 10	
	fino a 28 mq	2 persone	3	4 e oltre	
	da 28 a 38 mq	3 persone	4	5 e oltre	
	da 38 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre	
	da 42 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre	
	da 56 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre	

Per superficie dell'alloggio è da intendersi quella calpestabile relativa alla sola parte abitativa.

I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.

Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data di chiusura del bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE max Punti 15

D1	REDDITO ISEE	5			
	da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso (Euro 8.130,00) prevista dalla Delibera Consiglio regionale n.327/2002.				
D2	INCIDENZA CANONE SUL REDDITO				
	FASCIA	REDDITO ISEE	INCIDENZA	PUNT.	
		DA EURO	CANONE/REDDITO		
		A EURO			
	A	0	4.457,14	14%	10
	B	4.457,15	8.371,42	18%	8
	C	8.371,43	11.197,88	24%	6
	D	11.197,89	16.260,00	30%	4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI max Punti 10

E2	PUNTI AGGIUNTIVI AL REDDITO ISEE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO D1	5			
----	--	---	--	--	--

E3	PUNTI AGGIUNTIVI PER RICONOSCIMENTO DI PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI DI CUI AL PUNTO B1	5
E4	ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri.	5
E5	NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di chiusura del bando, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni.	5

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 **i certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A5 e A6 dovrà allegare obbligatoriamente il certificato dell'Azienda USL, attestante le condizioni di invalidità **pena il mancato riconoscimento del punteggio.**

Risultano documenti obbligatori da prodursi in allegato alla domanda **pena la condizione di inammissibilità**

- fotocopia del certificato attestante la situazione reddituale ai sensi del D.Lgs 109/98 (ISEE);
- per i cittadini extracomunitari:
 - fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare.
 - fotocopia di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte del richiedente. (contratto di lavoro subordinato per i lavoratori dipendenti - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per lavoratori autonomi).

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento comunale, il competente ufficio, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato o accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria il Comune riscontri la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero, e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLA DOMANDA.

Ai sensi dell'art. 7 – comma 7 – del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. approvato con la su citata deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e dalla data di ricevimento della Raccomandata AR per i cittadini emigrati all'estero, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda.

6. ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSULTIVA

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, il Comune trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative alle richieste di riesame presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica d'ufficio, corredate dalla relativa documentazione, ed approva con propria determinazione la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla commissione stessa.

7. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTI

E' facoltà del Comune e della Commissione, tramite gli uffici competenti, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità indicati, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà del Comune disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

8. REDAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune, esaminate le domande, le documentazioni e le eventuali richieste di riesame delle domande stesse secondo quanto indicato al precedente punto 6, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio da parte della preposta Commissione.

La graduatoria è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando generale o integrativo, salvo comunque l'obbligo di permanenza anche all'atto dell'assegnazione dei requisiti che hanno determinato il punteggio.

9. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui al punto 8) del presente bando.

Il Comune verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e le condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art.16 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale.

10. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il richiedente dichiara di essere informato:

- a) che i dati personali forniti verranno trattati da parte dell'Ufficio Casa Associato – Comuni Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - b) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per la soluzione del problema posto;
 - c) che il titolare della banca di dati è il **Comune di Alfonsine** con sede legale in Piazza Gramsci n. 1 - Alfonsine (RA).
 - d) che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- pertanto, con la firma in calce alla domanda, il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando, è l'Ufficio Casa Associato – Comuni Bassa Romagna, nella persona del sig. Stefano Verlicchi.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Alfonsine: www.comune.alfonsine.ra.it.

Alfonsine, 16/02/2009

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE**
(Dott.ssa Giovanna Briccolani)